

STATUTO

**OUTDOOR PARK IMPRESA
SOCIALE DI PROMOZIONE
DEL TURISMO E
ATTIVITA' ALL'APERTO S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VOLTA MANTOVANA MN VIA
BEZZETTI 17

Numero REA: MN - 263667

Codice fiscale: 02574710204

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"
AL N. 59.093 REP. N. 17.639 RACC.

STATUTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, una società a responsabilità limitata denominata:

**"OUTDOOR PARK Impresa Sociale
di Promozione del Turismo e Attività all'Aperto S.R.L."**
da ora in avanti denominata "Società".

All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, della Legge 6 giugno 2016, n. 106, del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 2 - SEDE

2.1 Sede della società

La società ha sede nel Comune di Volta Mantovana all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Unità locali, trasferimento all'interno del Comune

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'assemblea decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - OGGETTO

La società non ha scopo di lucro soggettivo ed ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, al fine di perseguire le proprie finalità, operando in alcuni dei settori previsti dal D.Lgs. 112/2017 e, nello specifico:

- negli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);

- nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale di

	cui all'articolo 2, comma 1 lettera k);	
	- nell'organizzazione e gestione di attività sportive dilet-	
	- tantistiche di cui all'articolo 2, comma 1 lettera u);	
	- nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata di cui	
	all'articolo 2, comma 1 lettera v);	
	- esercitare la propria attività di impresa anche, e non solo,	
	al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:	
	a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, nu-	
	mero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,	
	del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;	
	b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'artico-	
	lo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.	
	50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie	
	di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo	
	19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e perso-	
	ne senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'artico-	
	lo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le	
	quali versino in una condizione di povertà tale da non poter	
	reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.	
	Nell'esercizio della propria attività, operando in modo re-	
	sponsabile, sostenibile e trasparente, la società persegue le	
	seguenti finalità di beneficio comune:	
	- promuovere e diffondere modelli economici e sociali sosteni-	
	bili, con particolare attenzione alle forme di impresa sociale	
	nel campo del turismo, del tempo libero e delle attività	
	all'aperto al loro sviluppo, attraverso le trasformazioni eco-	
	nomiche e sociali, che collocano, sia l'arte, che la cultura,	
	al centro di una nuova scala di valori e richiedono un approc-	
	cio strategico, che combini linguaggi creativi e strumenti	
	tecnici, che indirizzino le scelte delle imprese e del sistema	
	culturale verso affidabilità, responsabilità, solidarietà e	
	sostenibilità;	
	- collaborare con le organizzazioni, profit e non profit, per	
	contribuire al loro sviluppo ed amplificare l'impatto sociale	
	positivo del loro operato.	
	La società si propone di svolgere, in via principale:	
	- La realizzazione di parchi multiattività che garantiscano un	
	turismo sportivo e sostenibile nonché di sensibilizzare le	
	persone a stili di vita più salutari ed a contatto con la na-	
	tura quindi anche alla promozione e tutela del territorio in	
	cui la società opera. La sensibilizzazione a stili di vita più	
	salutari ed alla salvaguardia dell'Ambiente sono una conse-	
	guenza delle attività svolte poiché vengono promosse tramite	
	attività sportive inserite in ambienti naturali, organizzate	
	ed eseguite da personale specializzato;	
	- Agenzia viaggi e la promozione di pacchetti turistici;	
	- Organizzazione di escursioni e visite guidate;	
	- Organizzazione di eventi e seminari in genere, corsi di for-	
	mazione anche online;	

	- Sviluppo e vendita di servizi e prodotti inerenti le nuove tecnologie (es. commercio elettronico);	
	- Editoria, cartacea e visuale anche ipertestuale e multimediale, e realizzazione di cataloghi;	
	- Lo studio, la progettazione, la realizzazione e l'erogazione e la vendita di servizi impieganti tecnologie di telecomunicazione, informatica e multimediali finalizzate alla promozione economica di aree territoriali;	
	- Il recupero e riqualificazione di spazi pubblici attualmente non utilizzati contribuendo al mantenimento ed alla pulizia delle stesse;	
	- La realizzazione e la sottoscrizione in qualità di soggetto promotore di apposite convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e/o comunitario destinate a co-finanziare iniziative produttive;	
	- La realizzazione di attività editoriali e la diffusione, anche mediante supporti tecnologici di pubblicazioni, quotidiani e/o riviste periodiche, nonché la produzione di documentari di carattere tecnico, scientifico e turistico;	
	- Lo sviluppo del comparto turistico integrandosi all'offerta ricettiva che oggi riveste sempre più importanza nel nostro territorio;	
	- Gestione di punti ristoro, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;	
	- Gestione di spacci alimentari, e in genere spazi per la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari e non al dettaglio o all'ingrosso;	
	- Produzione e vendita di materiale audiovisivo;	
	- Gestione di centri di ricreazione e di socializzazione in genere;	
	- Gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, attività turistico ricettive in genere, cinema, teatri;	
	- Gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse;	
	- Pulizie civili ed industriali;	
	- Manutenzione e ripristino di parchi e giardini, dei sentieri e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;	
	- Gestione attività agricole e florovivaistiche in genere, nonché interventi di riqualificazione e conservazione ambientale e di aree verdi naturali, ivi comprese sistemazioni agrarie forestali e di recupero e di conservazione del suolo;	
	- Attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali entro cui opera;	
	- Noleggio di biciclette, canoe, attrezzature sportive in genere e mezzi a motore;	
	- Organizzare eventi musicali, fiere e mercati in genere;	

		- Servizi di giardinaggio e facchinaggio in genere; - Esercizio dell'attività di locazione immobiliare in genere.
		Le attività al seguente articolo sono poste in essere allo scopo di essere integrate funzionalmente ed in maniera coordinata.
		La società adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
		La società potrà costruire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
		La società potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.
		La società potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: svolgere attività di fundraising e crowdfunding per far crescere, coltivare, sorgere, ossia, sviluppare i fondi necessari a sostenere le proprie azioni e finalità, predisponendo attività e campagne di raccolta fondi, partecipando a bandi, candidature e concorsi pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, per le attività sopra indicate, ove ne sia consentita l'adesione, come sarà disciplinato nel dettaglio dai decreti legislativi, di cui agli artt. 1 e 9 della Legge 6 giugno 2016, n. 106.
		Sono esclusi espressamente tutti i servizi rientranti nella competenza esclusiva degli iscritti ad albi professionali.
		Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.
		Art. 4 - DURATA
		La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta; tale termine può essere anticipato o prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
		Ciascun socio, potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso, nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 20, previo preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi alla società a mezzo di raccomandata.
		Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso del suddetto termine di preavviso.
		Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE
		Il capitale è di Euro 100,00 (cento).
		La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare

	inferiore ad un Euro o a multipli di un Euro. Il capitale può essere aumentato anche a titolo gratuito.	
	Art. 6 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE	
	6.1 Aumento di capitale	
	Il capitale può essere aumentato a pagamento, o a titolo gratuito, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.	
	Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, nel rispetto dell'art. 2464 c.c., quanto alla necessaria garanzia degli obblighi assunti dal socio; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. In caso di aumento del capitale a pagamento, l'offerta di opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, deve essere depositata presso il competente Registro delle Imprese.	
	Il diritto di opzione deve essere esercitato dai soci, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.	
	Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione è riconosciuto il diritto di prelazione sulle quote non optate, secondo le modalità e i termini disciplinati nel successivo articolo.	
	6.2 Riduzione per perdite	
	In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del sindaco o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.	
	Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI	
	Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili a favore degli altri soci, del coniuge e dei parenti in linea retta del socio.	
	In ipotesi di vendita, in tutto o in parte, della quota di partecipazione o di costituzione sulla medesima di diritti reali a favore di altri soggetti, è riconosciuto ai soci il diritto di prelazione, il cui esercizio è disciplinato nel seguente modo:	
	- la denunziatio deve pervenire agli altri soci a mezzo di raccomandata A.R. e contenere il valore nominale della quota in oggetto, il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le condizioni di pagamento;	
	- gli altri soci possono esercitare il diritto loro riconosciuto, comunicandolo all'offerente, mediante raccomandata	

	A.R., entro trenta giorni dalla data di ricevimento della denuntiatio;	
	- non è ammesso l'esercizio parziale del diritto di prelazione e, in ipotesi di più prelationari, la quota verrà acquistata in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale;	
	- in caso di mancata risposta nel termine di cui sopra, l'offerta di prelazione si intende rifiutata ed il socio offerente è libero di trasferire la propria quota alle condizioni specificate nella denuntiatio, purchè entro il termine di tre mesi dalla decadenza o dalla rinuncia al diritto di prelazione.	
	L'inosservanza della disciplina in tema di prelazione comporta l'inefficacia del trasferimento della quota nei confronti della società e dei soci.	
	Art. 8 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte di un socio, la quota di partecipazione di quest'ultimo si trasferisce agli eredi e/o legatari, qualora si tratti di altri soci, del coniuge o di parenti in linea retta.	
	Ove questi ultimi costituiscano una pluralità di soggetti, i medesimi dovranno nominare, ai sensi dell'art. 2468, quinto comma, c.c., un rappresentante comune, salva la facoltà di procedere alla divisione della quota caduta in successione.	
	Negli altri casi viene riconosciuto ai soci superstiti il diritto di continuare la società con gli eredi e/o legatari del defunto, se questi vi consentano, ovvero di liquidare agli stessi il valore della quota, sulla base della situazione patrimoniale della società alla data del decesso.	
	In caso di liquidazione della quota, quest'ultima si accrescerà proporzionalmente ai soci superstiti.	
	La liquidazione dovrà avvenire entro sei mesi dal giorno del decesso, con decorrenza, da tale data, degli interessi legali.	
	In caso di disaccordo sulla determinazione del valore della quota, la controversia sarà devoluta alla cognizione del Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 24.	
	La volontà dei soci superstiti e degli eredi e/o legatari di continuare la società, ovvero la liquidazione della quota agli eredi e/o legatari, dovrà risultare da atto idoneo a consentirne la pubblicità nel Registro delle Imprese.	
	Art. 9 - USUFRUTTO, PEGNO E SEQUESTRO SULLE QUOTE	
	In caso di usufrutto e/o pegno sulle quote:	
	- il diritto di voto spetta all'usufruttuario e/o al creditore pignoratizio;	
	- il diritto dell'usufruttuario e/o del creditore pignoratizio, in caso di aumento di capitale, sia gratuito che a pagamento, si estende alle quote assegnate gratuitamente o sottoscritte dal socio-nudo proprietario e/o pignorato;	
	- il socio nudo-proprietario e/o pignorato, in caso di aumento a pagamento, è obbligato a versare il prezzo di emissione e su tale importo l'usufruttuario e/o il creditore pignoratizio deve corrispondergli l'interesse legale.	

Art. 10 - DECISIONI DEI SOCI

10.1 Competenze dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge del sindaco o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare di cui al successivo art. 11. In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

10.2 Diritto di partecipazione

Ogni socio cui spetti il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare, sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

10.3 Consultazione scritta

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale con cui si propone la deliberazione ai soci, con comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviati rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel Registro delle Imprese.

Dal documento scritto dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto di decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione;
- l'indicazione dei soci consenzienti;

	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti sia astenuti sia contrari.	
	La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.	
	La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza prescritta dal presente statuto.	
	La mancata risposta equivale a voto contrario.	
	La data delle decisione è quella in cui è pervenuta presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario per l'approvazione della decisione.	
	10.4 Consenso espresso per iscritto	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto di discussione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, nell'indirizzo indicati nel Registro delle Imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	10.5 Maggioranza per capitale	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	Si considerano votanti i soci consenzienti e dissenzienti, con esclusione dei soci astenuti.	
	10.6 Trascrizione decisione	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci, e conservate tra gli atti sociali.	
	Art. 11 - ASSEMBLEA	
	11.1 Competenza dell'assemblea	
	Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni	

	dell'atto costitutivo e dello statuto, oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.	
	11.2 Convocazione	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino dal Registro delle Imprese).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze della società relative alla struttura e all'oggetto della società, ritenute idonee dall'Organo Amministrativo, lo richiedano, anche entro centotanta giorni.	
	11.3 Assemblea totalitaria	
	L'assemblea può validamente costituirsi, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato; e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	11.4 Intervento e rappresentanza	
	Sono legittimati ad intervenire in assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'adunanza e non siano in mora nei versamenti delle quote; ogni socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, con i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 2372 c.c..	
	11.5 Diritto di voto	
	Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alla	

	rispettiva partecipazione. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione del socio votante, consenziente o dissenziente, o astenuto.	
	11.6 Presidente dell'assemblea L'assemblea è presieduta, a seconda della forma dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dall'amministratore più anziano per età; in loro assenza o impedimento, è presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza per teste dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'adunanza, accertare l'identità e la legittimazione all'intervento e al voto dei presenti, e, pertanto, disporre l'eventuale esclusione dall'assemblea dei non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento della discussione, stabilire le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle stesse.	
	11.7 Quorum costitutivo e deliberativo L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 secondo comma c.c., per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	11.8 Verbalizzazione delle delibere Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione di soci favorevoli, contrari, e astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere trascritto, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro delle decisioni dei soci.	
	11.9 Adunanze in audiovideoconferenza Le adunanze dell'assemblea possono tenersi anche in audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali: - presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segreta-	

	rio, i quali provvedono alla redazione e alla sottoscrizione del verbale;	
	- possibilità, per il Presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, e di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- possibilità per il segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- indicazione nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dei luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante;	
	- necessità di predisposizione di tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audiovideo collegati in cui si tiene la riunione.	
	Art. 12 - AMMINISTRAZIONE	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	12.1 Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico,	
	b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri, secondo il numero che verrà determinato dai soci al momento della nomina,	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti, o da esercitarsi a maggioranza.	
	Sia l'Amministratore Unico, che i componenti del Consiglio di Amministrazione, che gli amministratori, possono essere non soci e sono rieleggibili.	
	Gli amministratori devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.	
	Relativamente al requisito della professionalità, essi devono avere maturato un'esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di enti senza scopo di lucro o avere maturato esperienza pluriennale nel campo della produzione o regia di opere liriche.	
	Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008, n. 99. Il requisito dell'indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un amministratore sia membro del consiglio di amministrazione di società di capitali socia della società.	
	La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di consiglio, la fissazione del numero dei membri è rimessa alla	

	decisione dei soci.	
	12.2 Durata	
	L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, oppure per il minor periodo eventualmente stabilito con decisione dei soci.	
	In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.	
	12.3 Poteri di gestione e di rappresentanza	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, per il conseguimento dell'oggetto sociale, senza limitazione alcuna, salve le competenze inderogabilmente riservate alla decisione dei soci.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè, nei limiti dei poteri attribuiti, al Consigliere delegato.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta, a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta o disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri amministrativi e di rappresentanza, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta. In tale ipotesi ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione prima che sia compiuta: sull'opposizione decidono i soci.	
	Nel caso di nomina di un Amministratore Unico, la rappresentanza generale, sostanziale e processuale della società, spetta allo stesso in via esclusiva.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori, istitori, procuratori speciali e per determinate categorie di atti; in tal caso la rappresentanza spetta anche a tali soggetti, nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	12.4 Compenso dell'Organo Amministrativo	
	Gli Amministratori della società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purchè documentate, e ad un compenso determinato dai soci, i quali possono inoltre annualmente deliberare l'accantonamento di una somma, anche in forma di indennità assicurativa, da liquidarsi agli amministratori alla cessazione del rapporto, a titolo di indennità di fine mandato.	
	Agli Amministratori investiti di particolari cariche compete una specifica remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2389 c.c..	
	12.5 Decisioni dell'Organo Amministrativo	
	Le decisioni degli amministratori possono essere adottate con	

	il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 2475 c.c. (redazione del progetto di bilancio, di fusione e di scissione, ed aumento delegato).	
	12.6 Consultazione scritta	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto di decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione;	
	- l'indicazione degli amministratori consenzienti;	
	- l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti sia astenuti sia contrari.	
	La mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.	
	12.7 Consenso espresso per iscritto	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto di discussione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario, ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	12.8 Maggioranza	
	Le decisioni degli amministratori sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.	
	Si considerano votanti gli amministratori consenzienti e dissenzienti, con esclusione di quelli astenuti.	
	12.9 Trascrizione decisione	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	12.10 Decisioni adottabili dall'Organo Amministrativo	
	L'Organo Amministrativo può adottare:	
	a) la decisione di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;	
	b) la decisione di riduzione del capitale per perdite superio-	

	ri al terzo, di cui all'art. 2446, ultimo comma c.c., richiamato dall'art. 2482 bis, ultimo comma c.c.;	
	c) l'approvazione del progetto di fusione e di scissione.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	12.11 Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, dal Presidente, con avviso ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire agli amministratori e al sindaco, se nominato, al domicilio da loro comunicato alla società (nel caso di convocazione a mezzo telex, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telex, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicato).	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Il Consiglio può essere convocato anche fuori della sede sociale, purché in Italia.	
	In difetto di tali formalità, il Consiglio è validamente costituito qualora intervengano, o siano informati della riunione, tutti gli amministratori in carica e il sindaco, se nominato.	
	Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente del Consiglio e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	12.12 Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è designato dai soci in occasione della nomina.	
	L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.	
	Compete al Presidente verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e, pertanto, l'eventuale esclusione dalla riunione dei non legittimati, regolare e dirigere lo svolgimento della discussione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	12.13 Quorum costitutivi e deliberativi	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, purché il Consiglio sia composto da almeno tre membri.	
	12.14 Verbalizzazione delle delibere	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono con-	

	statate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il verbale deve essere trascritto sul libro delle decisioni degli Amministratori.	
	12.15 Adunanze in audiovideoconferenza Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audiovideoconferenza alle medesime condizioni di cui al precedente articolo 11.9.	
	12.16 Comitato Esecutivo ed Amministratori Delegati Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo, formato da propri membri, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.	
	Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i poteri, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni di cui agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis c.c..	
	Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 10, possono nominare: il sindaco, che opererà ai sensi del successivo art. 14; o un Revisore, che opererà ai sensi del successivo art. 15. La nomina del sindaco, o del revisore, è obbligatoria al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2477 c.c.. Anche in questo caso il sindaco, ovvero il revisore, verrà nominato ed opererà ai sensi dei successivi artt. 14 e 15. I membri dell'organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 12.1. I membri dell'organo di controllo vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. 155/2006. Del monitoraggio dovrà essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.	
	Art. 14 - SINDACO 14.1 I soci nominano il sindaco, qualora richiesto dalla legge. Il sindaco resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. La retribuzione annuale del sindaco è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. 14.2 Il sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod. civ., ed, inoltre, esercita la revisione lega-	

	le dei conti della società; in relazione a ciò, il sindaco dovrà essere Revisore Legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..	
	Al sindaco si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2399 e ss.).	
	14.3 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al sindaco, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il sindaco deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.	
	Art. 15 - REVISORE	
	In alternativa al sindaco (salvo che nei casi di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c.), la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ..	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	Art. 16 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche a mezzo di un professionista di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro rela-	

	zione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	
	L'organo amministrativo provvede inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.	
	Art. 18 - UTILI	
	La società non può distribuire utili, né avanzi di gestione di alcun genere; dovrà essere prelevata una somma non inferiore al venti per cento per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro e successivamente, ove e fino a che la detta riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva medesima.	
	Gli utili non distribuiti verranno altresì destinati alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	I) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	II) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	III) la corresponsione agli Amministratori e ai soci, qualora la società si avvallesse delle loro prestazioni di lavoro autonomo o professionale, di compensi oltre i limiti e i parametri retributivi imposti dal comma 6, lettere c) ed e), dell'art. 10, del D.Lgs. 460/1997.	
	La Società per il perseguimento dei propri fini statutari si potrà avvalere delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei soci, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate. In caso di necessità, la società può assumere lavoratori dipendenti e collaboratori, nonché avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, scelti anche tra i propri soci.	
	Art. 19 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	Nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, la società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con obbligo di rimborso, infruttiferi, salvo diversa determinazione.	

Art. 20 - RECESSO DEL SOCIO

20.1 Ipotesi di recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge (ad esempio: artt. 2469, secondo comma, 2481 bis, primo comma, 2473, secondo comma, 2497 quater, 2500 ter, primo comma c.c.) o dal presente Statuto.

20.2 Esercizio del diritto di recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente art. 20.1, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

20.3 Rimborsio

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nomi-

	nato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..	
	Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.	
	In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ..	
	Tuttavia, se, a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il capitale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari, al fine di ricostituire il capitale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.	
	Art. 21 - ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	21.1 Ipotesi di esclusione	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato nell'art. 2466, terzo comma, c.c., può aver luogo:	
	- in caso di sua interdizione, inabilitazione o fallimento;	
	- in caso di condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	
	- in caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.	
	21.2 Procedimento di esclusione	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 11. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art. 24, affinché si pronunci in merito all'esclusione.	
	Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del prece-	

	dente art. 20.3, in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.	
	Art. 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.	
	In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt. 2484 e ss.)	
	In deroga a quanto previsto dall'articolo 2492 del Codice Civile, in qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto, secondo le indicazioni dell'assemblea, ad altro ente appartenente ad una delle seguenti categorie o fattispecie: organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni o enti ecclesiastici.	
	Art. 23 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'	
	L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di	

22 di 22